

## LA GIUNTA COMUNALE

Premesso che con atto notificato presso la civica residenza il 31.05.2005 e depositato il 23.06.2005 (R.G. n.799/05) i sigg.ri Carli Maria Luisa e Carli Maurizio ricorrevano al T.A.R. dell'Emilia Romagna-Bologna- "per l'annullamento della Delibera C.C. n.14 del 16.03.2005 di approvazione del Regolamento Comunale sull'uso del nuovo scalo di alaggio e delle relative tariffe e l'allegato Regolamento per l'uso dei cantieri navali, notificato ritualmente al solo Sig.Maurizio Carli in data 06.04.2005, noncheè di ogni atto presupposto, conseguente o comunque connesso, ivi compresa la pretesa approvazione della Variante al progetto definitivo della Darsena interna di cui alla Conferenza dei Servizi del 2 aprile 2004";

- che con atto di motivi aggiunti con contestuale istanza cautelare e richiesta di misure cautelari provvisorie ex art.21, comma 7, L.1034/1971, notificati presso la civica residenza il 06.07.2005 e depositati il 13.07.2005, gli stessi ricorrenti istavano per "per l'annullamento 1) della nota prot. n.174 del 10 maggio 2005 con la quale il Dirigente Settore urbanistica del Comune di Cattolica ordina alla ditta Marina di Cattolica S.r.l. di provvedere all'installazione della recinzione e dei cancelli di accesso allo scalo di alaggio (doc. n.18) 2) della nota di comunicazione raccomandata a.r. prot. n.7207 del 29 giugno 2005, ricevuta il successivo 4 luglio 2005 (doc. n.19)", nonchè per la sospensione "di tutti gli atti impugnati sia con il presente atto sia con il ricorso depositato in data 23 giugno 2005.";

- che con deliberazione G.M. n.94 del 20.07.2005 si stabiliva di resistere in giudizio nella causa suddetta e di incaricare l'Avv. Andrea Berti, Responsabile dell'Avvocatura Civica, del patrocinio dell'Amministrazione;

- che con decreto presidenziale n.661/05 del 14.07.2005 veniva respinta la richiesta di misure cautelari provvisorie ex art.21, comma 7, L.1034/1971;

- che con Ordinanza n.711/2005 del 29.07.2005 il T.A.R. Emilia Romagna - Bologna -sez.II- respingeva la domanda cautelare proposta dai ricorrenti;

- che in data 10.10.2005 il Sig. Maurizio Carli notificava all'Amministrazione comunale atto di rinuncia al ricorso n.799/05 ed ai successivi motivi aggiunti;

- che con decreto decisivo n.2375/06 del 26.09.2006 il Presidente del T.A.R. Emilia Romagna decretava l'estinzione del ricorso per rinuncia, con spese compensate;

Visto l'atto di opposizione al Collegio ai sensi dell'art.26 Legge 1034/1971 notificato dal Sig. Carli Maurizio al legale incaricato presso il domicilio eletto in data 31.10.2006, con il quale si chiede l'annullamento e/o la revoca del suddetto decreto presidenziale di estinzione del giudizio e la conseguente reinscrizione del ricorso nel ruolo ordinario;

- l'art.46 del R.D. 17.08.1907, n.642: "In qualunque stadio della controversia si può rinunciare al ricorso mediante dichiarazione sottoscritta dalla parte o dall'avvocato, munito di mandato speciale e depositato nella segreteria, o mediante dichiarazione verbale, di cui è steso processo. Il rinziante deve pagare le spese degli atti di procedura compiuti...";

Ritenuto opportuno proporre opposizione incidentale al decreto presidenziale suddetto nella parte in cui, dichiarando l'estinzione del giudizio per rinuncia del ricorrente, ha compensato tra le parti le spese di lite;

Considerato che il Comune è dotato di un Ufficio Legale - Avvocatura Civica, il cui Responsabile Avv. Andrea Berti è iscritto all'Elenco speciale degli Avvocati dipendenti da Enti pubblici ai sensi dell'art.3 del R.D.L. 27.11.1933, n.1578;

Vista la Deliberazione di Giunta n.93 del 20.07.2005 attuativa dell'art.27 dell'accordo collettivo nazionale integrativo del C.C.N.L. 1998-2001 - Comparto Regioni ed Autonomie locali;

Visti gli artt.28 e 37 dello Statuto Comunale;

A voti palesi unanimi,

**D E L I B E R A**

1) di proporre opposizione incidentale al decreto del Presidente del T.A.R. Emilia Romagna- Bologna - sez.II n.2375/06 del 26.09.2006 con il quale è stata decretata l'estinzione del ricorso 799/05 e successivi motivi aggiunti, disponendo la compensazione tra le parti delle spese di lite;

2) di incaricare l'Avv. Andrea Berti, Responsabile dell'Avvocatura Civica, del patrocinio dell'Amministrazione, con facoltà di scelta del legale domiciliatario;

3) di dare atto che il Sindaco è legittimato a rappresentare in giudizio il Comune ai sensi dell'art.37 dello Statuto Comunale;

4) di riservare a separato atto del competente Dirigente l'eventuale impegno di spesa.

---

Successivamente,

**LA GIUNTA COMUNALE**

Su proposta del Presidente;

Ritenuto che sussistono particolari motivi d'urgenza, ai sensi dell'art. 134 - 4 comma - del T.U.EE.LL. di cui al Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267;

Con voti unanimi e palesi,

**D E L I B E R A**

- di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile.

---